

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATINO SETTIMANALE

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Il presente Regolamento disciplina il Mercatino settimanale del capoluogo, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 relativo alla disciplina del Commercio ed ai sensi dell'art. 36 della Legge Regionale n. 1 del 03/01/2007 “testo unico in materia di commercio”

Art. 2 - Svolgimento del mercato

Il mercatino settimanale si svolge nel Capoluogo tutti i mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 nella Piazza Marconi, lato sotto La Loggia dall'inizio di Via Bellani fino al Poggio dell'aia (metri 15 a partire dal Poggio dell'aia) e Lato monumento dal Poggio dell'Aia fino a perpendicolare a via Bellani (metri 13 a partire dal poggio dell'Aia);

I posteggi sono numerati progressivamente dal n° 1 al n° 5 con inizio dal lato poggio dell'aia, in senso antiorario, e termine al lato compreso fra il Poggio dell'Aia ed il monumento;

E' consentita esclusivamente la vendita di generi non alimentari.

Le dimensioni e la sistemazione dei posteggi sono definite nello schema di cui all'allegata planimetria, che fa parte integrante del presente Regolamento.

Art. 3 – Modalità di accesso e disciplina del mercato – disposizioni generali

L'operatore commerciale titolare di posteggio, può accedere all'area di mercato dalle ore 07:30.

Ad ogni operatore viene assegnato uno spazio commerciale numerato sul quale può essere installata una sola struttura di vendita (banco e/o veicolo).

L'area destinata al mercato dovrà venire sgomberata dalle attrezzature improrogabilmente entro le ore 13:30 del giorno stabilito.

I commercianti, entro gli orari di cui sopra, devono lasciare il loro posteggio sgombero da ogni tipo di materiale, raccogliere gli eventuali rifiuti in sacchetti ben chiusi e depositarli negli appositi contenitori.

Nella porzione di piazza destinata al mercato dalle ore 07:30 alle ore 13:30 è vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli, salvo i veicoli adibiti a struttura di vendita o asserviti ai banchi di vendita, che potranno accedere per scarico merci / posizionamento sull'area dalla ore 07.30 alle ore 08:00 e accedere per carico merci/ sgombero posteggio dalle ore 13:00 alle ore 13:30.

Nell'ambito dell'area di mercato, fermo quanto detto al punto precedente, è ammessa la sola circolazione pedonale, escludendo pertanto il transito di qualunque tipo di veicolo.

Art. 4 – Assegnazione dei posteggi liberi e assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

L'assegnazione dei posteggi liberi avviene a norma degli articoli 29 e 30 della L.R. 1/2007.

Il provvedimento di accertamento della disponibilità di posteggi è di competenza del responsabile del servizio; il bando comunale è approvato con deliberazione della Giunta comunale, in conformità con quanto disposto dai richiamati articoli 29 e 30 della L.R. 1/2007.

In sede di prima applicazione, il provvedimento di accertamento dei posteggi disponibili sarà adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento; il bando sarà deliberato nei successivi 90 giorni, a norma dell'art. 30 della L.R. 1/07.

I posteggi che restano liberi per assenza, sospensione, rinuncia, decadenza o revoca (finché non riassegnati) vengono giornalmente concessi ai saltuari.

Detta assegnazione è effettuata da dipendente comunale addetto al controllo dell'attività di mercato alle ore 08:30 a favore dei soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, tenendo conto di una graduatoria redatta in base al più alto numero di presenze di ciascun operatore sull'area pubblica specifica, secondo quanto risulta agli atti del Comune.

Ai saltuari cui viene assegnato il posteggio per una giornata di mercato, si applicano le norme previste dal presente Regolamento con esclusione di quelle non applicabili perché rivolte in via esclusiva ai titolari di concessione.

L'incaricato provvederà a riscuotere il canone relativo al posteggio occupato occasionalmente e la tassa per smaltimento rifiuti.

Art. 5 - Registrazione delle presenze

Ogni giorno di mercato il dipendente incaricato, rileverà i nominativi dei commercianti assenti. Il computo delle assenze - presenze viene stilato per anno solare.

L'operatore viene considerato assente se alle ore 08:30 non è presente sul posto con le strutture di vendita.

Dopo 20 (venti) assenze complessive in un anno la concessione automaticamente decade.

Sono escluse dal computo le assenze per malattia o gravidanza, giustificate con comunicazione scritta redatta dal titolare con allegata certificazione medica da far pervenire al Comune entro le 48 ore successive all'assenza stessa, le assenze per servizio militare, le quattro giornate di mercato usufruite come ferie, le assenze per forza maggiore se giustificate entro le 48 ore successive all'assenza stessa con corredo di documentazione che attesti l'impedimento. In caso di assenza per malattia il commerciante non potrà partecipare ad altri mercati nel periodo di validità del certificato, pena l'invalidità della giustificazione.

La richiesta del periodo di ferie, deve essere preventivamente comunicata, per iscritto, al Comune.

Le ferie non usufruite entro il 31 dicembre di ogni anno solare si intendono prescritte.

Qualora alle ore 10:30 non fossero presenti la metà più uno dei titolari di posto fisso, o in caso di condizioni atmosferiche eccezionalmente avverse, il dipendente addetto al controllo, dichiarerà il mercato annullato ed in questo caso non procederà al computo delle assenze.

Art. 6 - Pagamento del canone di occupazione e della tassa di smaltimento rifiuti

Il pagamento del canone di occupazione e della tassa di smaltimento rifiuti dovranno essere effettuati a mezzo di appositi modelli di C.C. P. consegnati o spediti ai titolari di concessione entro l'inizio di ogni anno solare ed entro il mese di giugno.

Il versamento in C. C. P. dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla spedizione o consegna del bollettino.

Trascorsi comunque i 30 giorni sopra citati, senza che il titolare possa esibire la ricevuta del pagamento, fatta salva l'attivazione delle procedure per il recupero del dovuto, oltre sanzioni e interessi a norma di legge e regolamento, la concessione del posteggio verrà sospesa così come l'installazione del banco.

L'omesso pagamento entro i successivi 30 giorni, comporta la revoca della concessione stessa.

Non è consentito il subentro nell'attività commerciale se non è stato regolarizzato sino a quel momento il pagamento del canone di concessione.

Art. 7 - Modalità dell'esercizio dell'attività di vendita

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è consentito, su delega, a:

- i collaboratori familiari (di cui all'art. 230 bis del codice civile),
- i dipendenti (collocamento ordinario),
- i lavoratori interinali (di cui alla L. 196/97),
- gli associati in partecipazione (di cui agli artt. 2549-2554 del codice civile),
- i collaboratori coordinati e continuativi (di cui all'art. 2 della L. 335/95),
- tutte le altre forme regolamentate della legislazione sul lavoro.

Nel caso di società di persone, regolarmente costituita, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.

Tali soggetti devono essere indicati al Comune tramite comunicazione o all'atto della domanda di autorizzazione o reintestazione o, successivamente, tramite comunicazione integrativa. Ai fini del controllo è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato.

I titolari di autorizzazione alla vendita in forma itinerante non possono avvalersi della delega.

Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, contenente i dati identificativi del concessionario, la concessione ed il numero del posteggio.

In qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione per il commercio.

(Approvato con atto C.C. n. 12 del 26/01/2007; in vigore dal 18/02/2007)

I commercianti su area pubblica dovranno rimanere strettamente all'interno dei limiti del posteggio loro assegnato in modo tale che le perpendicolari dei banchi di vendita e/o dei veicoli cadano all'interno dei limiti tracciati sulla pavimentazione stradale.

E' assolutamente vietato appendere merci di qualsiasi tipo in modo, che escano dalle perpendicolari predette.

L'unica superficie eccedente che può essere autorizzata è quella relativa al soprassuolo per le tende e gli ombrelloni antipioggia o parasole ,esclusivamente sul fronte del posteggio. L'eccedenza non potrà in ogni caso aggredire di oltre 1.00 ml., dal limite del suolo pubblico in concessione (se del caso distinguere fra i lati della piazza)

Le merci esposte dovranno essere sollevate dal suolo di almeno cm. 65;

I bordi inferiori delle tende parasole o antipioggia, devono essere collocati ad una altezza non inferiore a mt. 2,10 dal suolo per non intralciare il libero transito dei pedoni.

Per terraglie, piante e fiori, ferramenta, calzature, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.

Durante lo svolgimento del mercato sono vietati schiamazzi, rumori molesti, grida ecc.

E' vietato altresì richiamare l'attenzione dei passanti con microfoni, altoparlanti, radio ed altri mezzi sonori.

Art. 8 – Norme finali e transitorie

Il mercato settimanale del capoluogo non si svolge nei seguenti giorni:

- 25 e 26 Dicembre;
- 1° e 6 Gennaio;
- 15 Agosto;
- 2 novembre;
- in concomitanza con la manifestazione “gli orti di Pignone” .

Previa comunicazione con preavviso di 15 giorni, il mercatino non sarà inoltre svolto in concomitanza con altre manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune.

In caso di subentro con nuove attrezzature di vendita le stesse dovranno essere verificate ed essere adeguate alle dimensioni del posteggio da occupare ed alle prescrizioni del presente regolamento.

A norma dell'art. 36 della L.R. 1/07, il Comune, con Ordinanza del Sindaco, ha la facoltà di sopprimere, modificare, ridurre, ampliare, spostare il mercato o i singoli spazi commerciali per motivi di viabilità, sicurezza o allo scopo di razionalizzare l'area per un miglior servizio all'utenza. Salvo l'obbligo di consultazione previsto dal co. 5 del richiamato articolo 36.

La disciplina della viabilità , degli orari e delle altre norme di gestione potranno essere modificate con Ordinanza del Sindaco, previa la consultazione di cui al punto precedente.

Art. 9 - Sanzioni

Per le violazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie da € 25 a € 500 previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 come introdotto dall'art. 16 della legge 16.01.2003 n. 3. Si applicano le norme previste dal Codice della Strada e dalle altre Leggi in quanto applicabili.